



REGOLAMENTO DELEGAZIONI REGIONALI

COSTITUZIONE E SCOPI

ART.1 – DENOMINAZIONE

L'Associazione Nazionale Le Donne del Vino è costituita da 20 regioni italiane denominate "Delegazioni Regionali". Ciascuna Delegazione Regionale è formata dall'insieme delle Donne del Vino di una stessa regione.

ART. 2 – SEDE

La sede operativa è scelta dalla Delegata di ciascuna regione. L'Assemblea e le riunioni dovranno essere svolte, a rotazione, nelle aziende delle socie. Nel caso possa servire a favorire una più ampia partecipazione, l'assemblea e/o riunioni potranno essere convocate in altre sedi, diverse dalle aziende associate.

ART. 3 – SCOPI E FINALITA'

La Delegazione Regionale ha lo scopo di sostenere, diffondere, valorizzare e coordinare le attività dell'Associazione sul territorio regionale assicurandosi che le iniziative intraprese rispettino il buon nome dell'Associazione stessa.

ORGANI E CARICHE

ART. 4 – ORGANI

Gli organi della Delegazione Regionale sono:

- a) l'Assemblea regionale delle socie
- b) la Delegata regionale
- c) la Vicedelegata o le Vicedelegate regionali

ART. 5 - ASSEMBLEA REGIONALE DELLE SOCIE

5.1 L'Assemblea regionale delle socie viene riunita almeno una volta l'anno.

5.2 L'Assemblea viene indetta dalla Delegata regionale o da 1/5 delle socie della stessa regione per aggiornare e verificare i programmi della delegazione. La convocazione verrà spedita via mail e con un preavviso di almeno 15 giorni alle associate e alla segreteria nazionale per conoscenza.

5.3 L'Assemblea sarà valida quando è presente almeno 1/4 della base sociale in proprio o per delega e le decisioni saranno prese a semplice maggioranza delle intervenute in proprio o per delega (con un massimo di due deleghe per socia presente).

5.4 L'Assemblea elegge, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio Nazionale dell'Associazione, la Delegata regionale, la Vicedelegata regionale o le Vicedelegate regionali che durano in carica tre anni o il diverso periodo di cui all'art. 12 comma 4 dello Statuto. In caso di dimissioni o decadenza di tali cariche, l'Assemblea provvede ad eleggere la/le cariche vacanti. La Delegata e le Vicedelegate possono essere elette per un massimo di due mandati consecutivi.

5.5 L'Assemblea approva a maggioranza il programma delle iniziative dell'anno e il loro budget di spesa, approva a maggioranza il consuntivo economico dell'anno precedente.

5.6 La mancata approvazione del consuntivo di attività comporta la decadenza della Delegata regionale e delle Vicedelegate regionali.

5.7 Le Assemblee regionali devono essere verbalizzate e l'atto deve essere trasmesso alla segreteria nazionale entro 15 giorni.

ART. 6 – DELEGATA REGIONALE

La Delegata regionale è eletta, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio Nazionale dell'Associazione, dall'Assemblea regionale delle socie e dura in carica tre anni o il diverso periodo nel caso di prolungamento del mandato previsto dall'art. 12 comma 4 dello Statuto. Tuttavia, nel caso in cui la Delegata Regionale rassegni le proprie dimissioni o decada nel corso del suo mandato, l'Assemblea provvede a nuove elezioni. Il mandato della nuova Delegata regionale avrà una durata più breve e terminerà alla scadenza del triennio originario o del diverso periodo nel caso di prolungamento del mandato previsto dall'art. 12 comma 4 dello Statuto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio Nazionale.

La Delegata regionale non può ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione Nazionale Le Donne del Vino.

ART. 7 – VICEDELEGATA REGIONALE

La Vicedelegata regionale o le Vicedelegate regionali affiancano la Delegata nella realizzazione delle attività regionali. Sono elette, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio Nazionale dell'Associazione, dall'Assemblea regionale e durano in carica tre anni o il diverso periodo nell'ipotesi di prolungamento del mandato previsto dall'art. 12 comma 4 dello Statuto, eccezion fatta nel caso in cui l'elezione sia intervenuta a seguito di dimissioni o decadenza durante il triennio delle Vicedelegate che le hanno precedute o durante il diverso periodo nel caso di prolungamento del mandato previsto dall'art. 12 comma 4 dello Statuto. In tale caso, infatti, l'Assemblea regionale provvede a nuove elezioni e il mandato delle nuove Vicedelegate terminerà alla scadenza del

triennio originario o del diverso periodo nel caso di prolungamento del mandato previsto dall'art. 12 comma 4 dello Statuto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio Nazionale.

La Vicedelegata o le Vicedelegatate sostituiscono la Delegata in caso di necessità.

ART. 8 – COMPITI DELLA DELEGATA REGIONALE

8.1 Partecipa ad almeno un Consiglio Nazionale ogni anno, senza diritto di voto

8.2 Organizza gli eventi regionali e nazionali nella propria regione. Sorveglia che le attività organizzate sul territorio siano fatte nel rispetto degli scopi associativi e dell'immagine coordinata scelta dall'Associazione Nazionale. E' fatto espresso divieto di organizzare attività che possano avere ricadute commerciali senza la preventiva richiesta scritta e la conseguente autorizzazione da parte della Presidente che si avvale, nelle decisioni, dell'opinione del Consiglio.

8.3 Si attiene alle decisioni del Consiglio Nazionale per quanto riguarda le collaborazioni con partner o sponsor. Le richieste di patrocinio, gli accordi/contratti con fornitori che impegnano economicamente l'Associazione devono, invece, essere preventivamente autorizzati dalla Presidente.

8.4 Invia alla segreteria nazionale il programma annuale delle iniziative regionali approvato dall'Assemblea regionale, con il relativo budget di spesa.

8.5 Comunica in modo regolare e tempestivo alla segreteria nazionale i dati relativi alle socie e le variazioni nella compagine sociale.

8.6 Si adopera affinché avvenga il puntuale pagamento delle quote sociali e appura le ragioni di eventuali inadempienze.

8.7 Promuove la comunicazione degli eventi e delle notizie riguardanti le socie, sia in ambito locale che nazionale, attraverso un costante contatto con lo staff nazionale dell'Associazione.

8.8 Mantiene costanti rapporti con le socie e intraprende le necessarie azioni per sollecitare una partecipazione numerosa alla vita associativa, fermo restando che la partecipazione alle iniziative regionali e nazionali delle Donne del Vino è riservata alle socie in regola col pagamento della quota annuale.

8.9 La Delegata regionale si adopera per l'allargamento della base associativa nella Regione e vaglia, in prima istanza, le domande di ammissione di aspiranti socie da inoltrare alla Segreteria nazionale per la successiva ammissione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. La Delegata regionale deve adoperarsi affinché tutte le categorie previste dallo Statuto, siano rappresentate.

8.10 La Delegazione regionale non ha personalità giuridica, né autonomia finanziaria. La Delegata deve, pertanto, rapportarsi alla tesoriere nazionale per ogni spesa e rendicontazione, così come deve attenersi alle normative fiscali e amministrative vigenti, in base alle indicazioni della tesoriere stessa che opera a stretto contatto con i consulenti dell'Associazione.

8.11 La Delegata regionale è il portavoce delle proprie socie presso l'Associazione Nazionale e all'esterno dell'Associazione.

8.12 La Delegata regionale opera in modo da garantire il rispetto della nuova normativa sulla Privacy Regolamento UE 2016/679 (direttamente applicabile in Italia dal 25.05.2018)

ART. 9 – BONUS DELEGAZIONI

A sostegno delle attività regionali, il Consiglio Nazionale delle Donne del Vino ha istituito il sistema incentivante “Bonus Delegazioni regionali” secondo le modalità stabilite, di anno in anno, dal Consiglio stesso.

Il Bonus viene erogato dalla segreteria nazionale pagando le spese regionali preventivamente autorizzate e comprensive di IVA.

DECADENZA

Art. 10 – DECADENZA DELEGATA E VICEDELEGATA/E REGIONALI

10.1 La Delegata regionale decade dal suo ruolo, insieme alla sua Vicedelegata o alle sue Vicedelegate, quando l'Assemblea regionale boccia il suo consuntivo annuale e quando la sua delegazione risulta priva di eventi per oltre un anno. In quest'ultimo caso la decadenza viene decisa dal Consiglio Nazionale nella sua prima riunione di ogni annualità.

10.2 La Delegata decaduta potrà ricorrere alle Probiviri in opposizione al provvedimento (art. 14.4 dello Statuto).

Data, 22.6.2021